

PARERE 19 NOVEMBRE 2024

488/2024/I/EEL

PARERE AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA SULLE PROPOSTE DI MODIFICA, PREDISPOSTE DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A., ALLE DISCIPLINE DEI MERCATI ELETTRICI E GAS IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1106, IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI MERCATI E ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL TIDE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1317^a riunione del 19 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (di seguito: Regolamento 1227/2011), come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (di seguito: Regolamento 2024/1106);
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER), come emendato dal Regolamento 2024/1106 e dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Regolamento 2024/1747);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943), come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);

- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 19 dicembre 2003 (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 marzo 2010 (di seguito: decreto ministeriale 18 marzo 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto ministeriale 6 marzo 2013);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 18 aprile 2024 (di seguito: decreto ministeriale 18 aprile 2024);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 474/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 474/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2023, 247/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 345/2023/R/eel) e in particolare l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico – TIDE), nella versione approvata con la deliberazione 23 luglio 2024, 304/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 304/2024/R/eel);
- il parere dell’Autorità 9 aprile 2024, 133/2024/I/eel;
- la decisione ACER 3 febbraio 2020, 4-2020;
- la decisione ACER 30 gennaio 2020, 5-2020 (di seguito: decisione 5-2020);
- la decisione ACER 22 dicembre 2020, 37-2020 (di seguito: decisione 37-2020);
- la decisione ACER 25 settembre 2024, 13-2024 (di seguito: decisione 13-2024);
- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, di seguito: TIDME);
- il Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l’offerta di Gas naturale, predisposto dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2010 (di seguito: Regolamento PGAS);
- la Disciplina del Mercato del Gas naturale, approvata con il decreto ministeriale 6 marzo 2013 (di seguito: Disciplina MGAS);
- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 25 ottobre 2024, protocollo Autorità 75202 del 25 ottobre 2024 (di seguito: comunicazione 25 ottobre 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, comma 1, della legge 99/09 prevede che la Disciplina MGAS, predisposta dal GME, sia approvata dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro), sentite le competenti commissioni parlamentari e l'Autorità;
- il decreto ministeriale 18 marzo 2010 ha dato mandato al GME di redigere il Regolamento PGAS relativo alla Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato e di redigerne il relativo regolamento, da pubblicare previa approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIDME e l'articolo 3, comma 3.5, della Disciplina MGAS prevedono che il GME elabori proposte di modifica del TIDME e della Disciplina MGAS e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del Regolamento PGAS prevede che il GME predisponga proposte di modifica al Regolamento PGAS e le trasmetta al Ministero per l'approvazione sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.5, del TIDME, l'articolo 3, comma 3.6, della Disciplina MGAS e l'articolo 3, comma 3.5, del Regolamento PGAS prevedono che la procedura di cui ai precedenti punti non si applichi nel caso di interventi urgenti finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato elettrico, ovvero nei casi di adeguamento alle disposizioni normative applicabili; in questi casi, le modifiche, disposte dal GME, divengono efficaci con la pubblicazione sul sito internet del GME e vengono tempestivamente trasmesse al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Regolamento 2024/1106 ha emendato il Regolamento 2011/1127 (nel seguito per "REMIT" si intende il Regolamento 2011/1227 come modificato dal Regolamento 2024/1106), introducendo nuovi obblighi in materia di trasparenza e integrità dei mercati dell'energia; in particolare, per quanto rileva ai fini del presente parere, il GME, ai sensi dell'articolo 8.1 bis, paragrafo a), del REMIT, in qualità di "*organised marketplace*" (OMP), è tenuto a comunicare ad ACER i dati sulle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita, per tutti gli operatori iscritti ai mercati dallo stesso gestiti e rientranti nell'ambito di applicazione della normativa;
- in data 1 ottobre 2024, il GME ha pubblicato sul proprio sito internet le modifiche al TIDME, alla Disciplina MGAS e al Regolamento PGAS in attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto; tali modifiche sono immediatamente entrate

in vigore in quanto trattasi di adeguamento alle disposizioni normative applicabili; esse sono state contestualmente inviate al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;

- in particolare, le modifiche di cui al precedente punto hanno riguardato:
 - l'introduzione dell'obbligo di comunicazione al GME del c.d. "codice ACER", che conferma l'avvenuta registrazione dell'operatore nel Registro REMIT, ai fini della presentazione di offerte nei mercati dal medesimo gestiti;
 - la trasmissione ad ACER di dati e informazioni riguardanti le operazioni effettuate dagli operatori sui mercati dallo stesso gestiti e rientranti nell'ambito di applicazione REMIT;
 - la previsione di appositi corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti per i servizi forniti di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Regolamento CACM ha introdotto il *Single Day Ahead Coupling* (di seguito: SDAC) e il *Single Intraday Coupling* (di seguito: SIDC) ai quali l'Italia si è unita rispettivamente nel febbraio 2015 (fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2020) e nel settembre 2021 (sempre fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2022);
- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
 - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
 - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema;
- il Regolamento *Balancing* prevede, per quanto qui rileva, che:
 - all'articolo 53(1), entro tre anni dall'entrata in vigore (cioè, entro il 18 dicembre 2020), tutti i TSO debbano applicare un periodo di *settlement* degli sbilanciamenti (*Imbalance Settlement Period*, di seguito: ISP) di 15 minuti a tutte le unità di produzione e consumo, oltre ad assicurare che gli estremi temporali dei periodi rilevanti ai fini dei mercati dell'energia coincidano con gli estremi del periodo di *settlement* degli sbilanciamenti;
 - all'articolo 62(4), un TSO possa richiedere alla propria autorità di regolazione una deroga al termine per l'applicazione di un ISP di 15 minuti, di cui all'articolo 53(1); tale deroga, ai sensi dell'articolo 62(9), può essere concessa fino all'1 gennaio 2025;
 - all'articolo 53(2), i TSO di un'area sincrona possano richiedere congiuntamente un'esenzione dall'applicazione di un ISP di 15 minuti; tale deroga, ai sensi dell'articolo 53(3), può essere concessa congiuntamente da tutte le Autorità di regolazione della regione, previa analisi costi e benefici relativa all'armonizzazione dell'ISP all'interno dell'area sincrona e con le altre aree sincrone, da ripetersi almeno ogni tre anni in cooperazione con ACER, ai sensi

- dell'articolo 8(4) del Regolamento 2019/943; in tale caso l'ISP deve essere almeno pari a 30 minuti;
- con la deliberazione 474/2020/R/eel, l'Autorità ha approvato la richiesta di deroga dall'applicazione di un ISP di 15 minuti presentata da Terna, fissando la decorrenza di tale periodo di *settlement* dall'ultima data utile prevista dal Regolamento *Balancing*, ossia dall'1 gennaio 2025;
 - l'articolo 13 del decreto legislativo 210/21, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 181/23, ha stabilito che con decreto del Ministro, sentita l'Autorità, siano stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2025, di prezzi zonalì sul mercato elettrico all'ingrosso e siano stabiliti indirizzi per la definizione da parte dell'Autorità di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del Prezzo Unico Nazionale (di seguito: PUN);
 - il Ministro ha attuato quanto previsto al precedente punto con il decreto ministeriale 18 aprile 2024 che prevede:
 - a decorrere dall'1 gennaio 2025, la valorizzazione a prezzi zonalì delle offerte di acquisto di energia elettrica sul mercato del giorno prima;
 - ai fini della disciplina del mercato elettrico, il calcolo a cura di GME di un prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul mercato del giorno prima, come media dei prezzi zonalì ponderata per le quantità acquistate relativamente a portafogli zonalì in prelievo in ciascuna zona (di seguito: *PUN Index GME*);
 - la definizione a cura dell'Autorità di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e il prezzo di riferimento calcolato dal GME, unitamente alle relative modalità di copertura; tale meccanismo trova applicazione almeno fino al 31 dicembre 2025;
 - la definizione a cura dell'Autorità dei termini e delle modalità per il superamento del meccanismo di perequazione di cui al precedente punto, eventualmente prevedendo tempistiche differenziate, anche in via transitoria su base opzionale, per le diverse categorie di clienti finali in ragione del loro diverso contributo alla flessibilità ed all'efficienza del sistema nonché delle diverse esigenze di promozione della concorrenza nel mercato; le modifiche sono efficaci non prima di 12 mesi dalla loro adozione;
 - la definizione a cura dell'Autorità delle modalità con cui GME calcola il prezzo di riferimento ai fini del superamento del meccanismo di perequazione, con messa a disposizione da parte del Sistema Informativo Integrato dei flussi informativi sui dati di prelievo necessari a tale scopo;
 - tenuto conto delle previsioni sul passaggio all'ISP di cui al Regolamento *Balancing* e al Regolamento 2019/943 e del fatto che, in coerenza con tali previsioni, la *Market Time Unit* (di seguito: MTU) sarà pari a 15 minuti:

- la decisione 37-2020 di ACER, come emendata dalla decisione 13-2024, prevede che:
 - lo SDAC supporti prodotti a 15 minuti (1 MTU), 30 minuti (2 MTU) e 60 minuti (4 MTU) con obbligo di rendere disponibili in ciascuna zona d'offerta prodotti di durata almeno pari all'ISP applicato in tale zona;
 - i *PUN Orders*, ossia le offerte di acquisto che prevedono una valorizzazione a PUN, siano supportati fino al *go-live* dei prodotti quartorari sullo SDAC, in quanto la concomitante presenza di prodotti quartorari e *PUN Orders* non consentirebbe di individuare una soluzione in tempi compatibili con le tempistiche massime concesse all'algoritmo *Euphemia*;
- la decisione 5-2020 di ACER prevede che il SIDC supporti prodotti a 15, 30 e 60 minuti;
- sullo SDAC l'introduzione di prodotti a 15 minuti è al momento attesa per marzo 2025; fino al *go-live* di tali prodotti, continueranno a essere offerti solamente prodotti orari;
- sul SIDC, allo stato attuale, sulle *Intraday Auctions* è possibile adottare a livello di singola zona d'offerta solo una tipologia di prodotti (a 15, 30 o 60 minuti), mentre la possibilità di compresenza di più prodotti è in fase di sviluppo e sarà rilasciata nel corso del 2025; sulla contrattazione continua sulla piattaforma XBID sono già, invece, disponibili tutte e tre le tipologie di prodotti a 15, 30 e 60 minuti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento è finalizzato a raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;
- con la deliberazione 345/2023/R/eel, tenuto conto tra l'altro delle disposizioni di cui alla deliberazione 474/2020/R/eel in materia di ISP, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli fra BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento; più nel dettaglio, in particolare e per quanto rileva ai fini del presente parere, il TIDE:
 - rivede la classificazione delle unità;
 - in coerenza con il quadro regolatorio europeo, definisce il ruolo del BRP, soggetto che aggrega le unità per acquistare e vendere l'energia sui mercati

- dell'energia, e del BSP, soggetto che raccoglie le risorse, anche aggregate, da offrire sul Mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento;
- prevede il passaggio sui mercati a pronti da offerte di tipo *unit bidding* ad offerte di tipo *portfolio bidding* aggregate per tecnologia, mantenendo comunque la possibilità, per il GME, di costituire un portafoglio zonale fisico per ciascuna unità di competenza del BRP in assenza di comunicazione da parte del BRP responsabile;
 - prevede che la Piattaforma di Nomina, sviluppata dal GME per l'avvio della partecipazione dell'Italia alla contrattazione continua su XBID, diventi il luogo per la programmazione complessiva delle immissioni e dei prelievi, attuata in modo indipendente dagli esiti dei mercati dell'energia con il solo vincolo del rispetto della "posizione commerciale netta in immissione" e della "posizione commerciale netta in prelievo" di ciascun BRP in ciascuna zona d'offerta; a tal fine, il GME effettua le nomine sulle unità di saldo (distintamente per immissione e prelievo) e, ove necessario, procede a correggere la nomina registrata sulla Piattaforma di Nomina qualora non coerente con la posizione commerciale netta in immissione o in prelievo;
- con la deliberazione 304/2024/R/eel, l'Autorità, tenuto conto anche di quanto disposto dal decreto ministeriale 18 aprile 2024 e dall'evoluzione dei prodotti disponibili sullo SDAC e sul SIDC, ha modificato il TIDE al fine di, tra l'altro e per quanto rileva ai fini del presente parere:
 - considerare la compresenza di diverse MTU (associate alla presenza di prodotti a 60, 30 e 15 minuti), cui si possono riferire i prodotti semplici rispetto ai quali presentare offerte sui mercati a termine, Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP) e Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI):
 - mantenere le nomine riferite al quarto d'ora, ripartendo, quindi, ai fini delle nomine, i volumi sottesi ai prodotti di durata maggiore uniformemente sulle MTU quattorarie;
 - prevedere l'applicazione agli acquisti sul MGP relativi ai portafogli zionali di prelievo di una componente compensativa, pari alla differenza tra il *PUN Index GME* (introdotto ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2024) e il prezzo zonale; tale componente è regolata dal GME con gli operatori di mercato qualora vi sia capienza nelle garanzie presentate al GME dall'operatore di mercato, altrimenti da Terna con il BRP responsabile del portafoglio zonale di prelievo (analogamente a quanto già previsto per i corrispettivi di sbilanciamento a programma);
 - il TIDE ha effetti dall'1 gennaio 2025, secondo il transitorio delineato nella Sezione 2-28.1 "Entrata in vigore del TIDE" del TIDE stesso; in particolare, l'implementazione avviene secondo le seguenti fasi:
 - fase transitoria (di cui alla Sezione 2-28.3 "Fase transitoria di implementazione del TIDE") dall'1 gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026: implementazione del TIDE in modo semplificato al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto dalla deliberazione 111/06, garantendo comunque l'entrata in vigore delle disposizioni finalizzate all'introduzione dell'ISP di 15 minuti e dei

prodotti quartorari sui mercati dell'energia a livello europeo, nonché della piattaforma di nomina con separazione fra programmi e posizione commerciale delle singole unità;

- fase di consolidamento (di cui alla Sezione 2-28.4 “Fase di implementazione del TIDE di consolidamento”) dall’1 febbraio 2026: implementazione quasi completa del TIDE ad eccezione dell’approvvigionamento a mercato della *Frequency Containment Reserve* (il quale è avviato a titolo sperimentale contestualmente all’avvio della fase di consolidamento con un transitorio fino ad agosto 2028) e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali per i quali il BRP assume la qualifica di BSP fino a fine 2026;
- fase di regime (di cui alla Sezione “2-28.5 “Fase di implementazione del TIDE di regime”) da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento: completa implementazione del TIDE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sentita l’Autorità;
- al fine di implementare le disposizioni del TIDE, la Sezione 2-28.1 “Aggiornamenti a cura di Terna e GME” del TIDE stesso prevede, tra l’altro e per quanto rileva ai fini del presente parere, che, entro il 15 novembre 2024, il GME trasmetta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a valle di una consultazione pubblica per almeno otto settimane, la proposta di modifica del TIDME in coerenza con il TIDE, unitamente a una proposta di modifica del contratto di adesione al mercato dell’energia elettrica (di cui alla Sezione 2-3.3 “Contratto di adesione al mercato dell’energia elettrica” del TIDE);
- GME ha posto in consultazione dei soggetti interessati, dal 19 aprile 2024 al 14 giugno 2024:
 - la proposta di modifica del TIDME per recepire le disposizioni del TIDE e le disposizioni del decreto ministeriale 18 aprile 2024 in materia di superamento del PUN;
 - la proposta di modifica dello schema delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito: DTF) di maggior rilievo relative al TIDME;
 - un documento illustrativo di sintesi degli aspetti oggetto di modifica maggiormente rilevanti;
- in esito a tale consultazione GME ha finalizzato la proposta di modifica del TIDME che è stata inviata al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
- più nel dettaglio, la proposta di modifica del TIDME riguarda:
 - il superamento del PUN come prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto sul MGP (con conseguente valorizzazione delle offerte di acquisto accettate ai corrispondenti prezzi zonali) e le modalità di determinazione del prezzo di riferimento dell’energia elettrica scambiata sul MGP e di regolazione della componente compensativa in coerenza con la deliberazione 304/2024/R/eel;

- l'introduzione dell'ISP pari a 15 minuti con la conseguente richiesta di registrazione delle nomine sulla Piattaforma di Nomina con granularità quorteraria entro 57 minuti prima dell'inizio del quarto d'ora stesso;
- la definizione dell'"intervallo di tempo di mercato" (MTU) per ciascun mercato (MGP, MI ad asta e MI in contrattazione continua) e la messa a disposizione di prodotti semplici con intervalli di tempo di mercato multipli (cioè prodotti riferiti a 15, 30 e 60 minuti, di seguito: *multiple* MTU); in particolare, sul MGP rimarranno solamente prodotti orari fino al *go-live* dei prodotti a 15 minuti (previsto al momento per marzo 2025), mentre sul MI (ad asta e in contrattazione continua) la MTU sarà pari a 15 minuti dall'1 gennaio 2025; le *multiple* MTU saranno disponibili sul MGP a partire dal *go-live* dei prodotti a 15 minuti, mentre sul MI ad asta a partire da una data ancora in fase di determinazione; sul MI in contrattazione continua, invece, continueranno ad essere disponibili anche i prodotti orari in aggiunta ai prodotti a 15 minuti;
- l'introduzione dei prodotti a blocchi di tipo "*profile*" ("*Simple Profile Block*", cioè di prodotti costituiti da più MTU appartenenti al medesimo giorno di flusso) sul MGP e MI ad asta;
- l'aggiornamento del meccanismo di prenotazione delle garanzie sul MI in contrattazione continua, modificandone la cadenza temporale di utilizzo;
- la modifica dell'unità di misura adottata sul mercato, utilizzando il MW sia nella fase di negoziazione sia nella fase di nomina;
- la riduzione del numero di decimali, prevedendo un decimale di MW (cioè 100 kW) per la presentazione delle offerte e la conseguente riduzione della quantità minima negoziabile sui mercati dell'energia a 100 kW (per la fase di nomina, invece, GME propone il mantenimento dei tre decimali, con risoluzione pari al kW);
- la revisione dei soggetti abilitati ad operare sul mercato elettrico: in coerenza con il TIDE, sono tenuti a stipulare il contratto di adesione al mercato elettrico i BRP e i BSP;
- l'allineamento alla nomenclatura delle unità e dei portafogli zionali previsti dal TIDE; in particolare, il GME propone che, inizialmente, ad ogni unità definita dal TIDE corrisponda un portafoglio zonale fisico o commerciale (mantenendo, pertanto, l'attuale *unit bidding*);
- la revisione della Piattaforma di Nomina, prevedendo, in coerenza con il TIDE:
 - la nomina della posizione commerciale assunta cumulativamente sul MGP e MI in una zona di offerta ai fini della determinazione del programma base;
 - le nomine a saldo definite dal GME (distintamente sulle unità a saldo in immissione e prelievo) a chiusura della posizione commerciale netta in immissione e della posizione commerciale netta in prelievo;
 - l'eventuale correzione delle nomine nel caso in cui queste ultime non siano complessivamente coerenti con la posizione commerciale netta in immissione e la posizione netta in prelievo del BRP in ciascuna zona; inoltre, nel caso in cui la nomina non sia effettuata per una data unità diversa da

quella di saldo, il GME effettua in automatico la cd. “nomina implicita”, pari alla posizione commerciale del portafoglio corrispondente all’unità;

- la proposta di modifica del TIDME sintetizzata nel punto precedente troverebbe attuazione dall’1 gennaio 2025, in coerenza con l’avvio della fase transitoria di implementazione del TIDE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 25 ottobre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha trasmesso all’Autorità:
 - a) le proposte di modifica del TIDME, della Disciplina MGAS e del Regolamento PGAS, presentata dal GME in data 1 ottobre 2024 ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, del TIDME, dell’articolo 3, comma 3.6, della Disciplina MGAS e dell’articolo 3, comma 3.5, del Regolamento PGAS, per l’adeguamento delle disposizioni contenute nelle medesime succitate discipline agli obblighi REMIT;
 - b) la proposta di modifica al TIDME, presentata dal GME in data 2 ottobre 2024 ai sensi dell’articolo 3, commi 3.4 e 3.5, del TIDME, riguardante l’aggiornamento in funzione dell’entrata in vigore dall’1 gennaio 2025 del TIDE, nonché per l’attuazione di quanto previsto, ai fini del superamento del prezzo unico nazionale, dal decreto ministeriale 18 aprile 2024 e dalla deliberazione 304/2024/R/eel; tale proposta è stata redatta tenendo già conto delle modifiche in materia di trasparenza e integrità dei mercati dell’energia, di cui alla precedente lettera a).

RITENUTO CHE:

- le proposte di modifica del TIDME, della Disciplina MGAS e del Regolamento PGAS, presentate dal GME in data 1 ottobre 2024 in materia di trasparenza e integrità dei mercati dell’energia siano coerenti con le disposizioni REMIT;
- la proposta di modifica del TIDME presentata dal GME in data 2 ottobre 2024, redatta a partire dalle proposte di modifica relative alle disposizioni REMIT di cui al punto precedente, sia altresì coerente con le disposizioni del TIDE e con le modalità relative al superamento del PUN definite dalla deliberazione 304/2024/R/eel in attuazione del decreto ministeriale 18 aprile 2024;
- sia pertanto opportuno esprimere parere favorevole alle proposte di modifica del TIDME, della Disciplina MGAS e del Regolamento PGAS predisposte dal GME

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, parere favorevole alle proposte di modifica del Testo integrato della Disciplina del Mercato Elettrico e della Disciplina del Mercato del Gas Naturale e del Regolamento della

- Piattaforma di Negoziazione per l'offerta di Gas naturale, predisposte dal GME, e trasmesse dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica all'Autorità con la comunicazione del 25 ottobre 2024;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
 3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini